

REGOLAMENTO EMENDATO



Comune di Civitavecchia
Città metropolitana di **Roma Capitale**

**REGOLAMENTO PER INSTALLAZIONI ESTERNE (POSTE A
CORREDO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E
BEVANDE) - 2017**

Predisposto congiuntamente dagli Uffici SUAP,
Ambiente, Beni Culturali e Gestione del
Territorio, LL.PP. e Polizia Locale:

Avv. Gabriella BRULLINI
Ing. Gaetano PEPE
Ing. Giulio IORIO
C.te Pietro CUCUMILE

Gli Assessori
Vincenzo D'ANTO'
Alessandro CECCARELLI

Il Sindaco
Antonio COZZOLINO

INDICE

- 1. Oggetto e finalità**
- 2. Definizione di installazioni esterne - Campo di applicazione - Esclusioni**
- 3. Modalità per la presentazione delle richieste - Rilascio provvedimento Suap – Rinnovo e verifica annuali**
- 4. Composizione**
- 5. Ubicazione - Collocazione delle installazioni esterne su aree di sosta costituenti strade pubbliche**
- 6. Criteri di realizzazione**
- 7. Tipologie di strutture di copertura e relativo inserimento ambientale**
- 8. Manutenzione e Condizioni di Utilizzo delle installazioni esterne**
- 9. Attività**
- 10. Orario**
- 11. Danni Arrecati Al Suolo Pubblico o A Proprietà Private dagli Elementi delle installazioni esterne**
- 12. Sanzioni e misure ripristinatorie**
- 13. Sospensione e revoca della concessione all’occupazione di suolo pubblico**
- 14. Autorità competente**
- 15. Disposizioni di rinvio**
- 16. Disposizioni transitorie e finali**

Allegato A “Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne” (abaco delle tipologie)

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) mediante collocazione di elementi di varia tipologia, individuati come "installazioni esterne".

2. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a - "C.d.S." Codice della Strada (approvato con d.lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni)
- b.- "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti la pubblica strada, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti gravante una servitù di uso pubblico anche per destinazione ab immemorabili.
- c.- "marciapiede" parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni. (Art. 3 punto 33 del C.d.S.)
- d.- "fasce laterali di sosta" le occupazioni al di fuori della linea di delimitazione della carreggiata e qualora sia presente un idoneo spazio per il transito dei pedoni e persone diversamente abili (artt. 20 e 157 del C.d.S.)
- e.- "Passaggio pedonale" parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso. (Art. 3 punto 36 del C.d.S.)
- f.- "Pista ciclabile" parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi. (Art. 3 punto 39 del C.d.S.)
- g.- "Area pedonale" zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. (Art. 3 punto 2 del C.d.S.)
- h.- "Area privata soggetta a pubblico transito" area privata assoggettata ad uso pubblico di passaggio quando l'uso avviene ad opera di una collettività indeterminata di soggetti.
- i.- "Musica di allietamento" trattasi di musica di sottofondo che non impedisca la normale conversazione e proveniente da apparecchi televisivi anche abilitati a trasmettere su reti decodificate per avvenimenti sportivi o spettacoli, impianti radiofonici o stereofonici.
- l.- "TOSAP" tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche
- m.- "pretese tributarie" tasse e tributi dovuti ulteriormente alla TOSAP
- n.- "Legge Madia": DPR n. 31 del 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2017, n. 68

3. Il presente Regolamento fissa inoltre i criteri generali per l'inserimento ambientale delle "installazioni esterne" e le caratteristiche che devono possedere le strutture ammissibili in relazione alla zona urbana in cui devono essere inseriti (con particolare riguardo per le aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del PTPR Lazio), nonché le procedure per il conseguimento della specifica concessione e il relativo rinnovo o verifica annuale.

4. Le installazioni esterne possono essere di due tipi:

- a) "permanenti": si intendono le strutture poste sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo non inferiore ad un anno (come definito sulla base del calendario civile, pari a 365 giorni suddivisi in 12 mesi e compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre), sottoposte a verifica annuale, e comunque per una durata massima di anni cinque.
- b) "temporane": si intendono le strutture poste sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso

pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo temporale determinato (inizio e fine) anche se frazionato ma comunque non superiore complessivamente a 270 giorni nell'arco dell'anno, rinnovabile per i medesimi periodi già concessi e comunque per una durata massima di anni cinque.

Articolo 2

(Definizione di installazioni esterne - Campo di applicazione - Esclusioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, le "installazioni esterne", così come definite dalla Legge Madia, si intendono costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura descritte nel successivo art. 7 e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo collocate su spazi pubblici o spazi privati gravati da servitù di uso pubblico o su area privata sulla quale risulti gravante una servitù di uso pubblico anche per destinazione ab immemorabili o area privata visibile dalla pubblica via (es. cortile, terrazzo, ecc.) che delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto, a servizio esclusivo, di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Il presente Regolamento non si applica alle attività commerciali di vendita regolamentate dalle seguenti disposizioni legislative:

a) Legge 8 agosto 1985, n.443 (Legge quadro per l'artigianato) e s.m.i.;

b) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e s.m.i.;

c) Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2001 n. 235 e s.m.i.;

3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento le " installazioni esterne", come sopra definite, a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande da posizionarsi su area privata interna, non visibile dalla strada pubblica.

Articolo 3

(Modalità per la presentazione delle richieste - Rilascio provvedimento Suap – Rinnovo e verifica annuali)

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che intenda posizionare installazioni esterne su spazi pubblici o spazi privati gravati da servitù di uso pubblico o su area privata sulla quale risulti gravante una servitù di uso pubblico anche per destinazione ab immemorabili dovrà ottenere la preventiva concessione.

2. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che intenda posizionare installazioni esterne su area privata visibile dalla pubblica via (es. cortile, terrazzo, ecc.) dovrà ottenere la preventiva autorizzazione al posizionamento.

3. Il titolare dell'atto abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai fini dell'ottenimento della concessione per l'occupazione di suolo pubblico e/o dell'autorizzazione al posizionamento delle installazioni esterne di cui al presente Regolamento, deve presentare istanza al SUAP in modalità telematica nel rispetto della procedura dettata dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e annesso allegato, nonché utilizzando l'apposita modulistica presente nel Portale SUAP correttamente compilata. La difformità nella presentazione dell'istanza rispetto alla procedura dettata dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e annesso allegato, comporta la dichiarazione di irricevibilità dell'istanza stessa. Ai fini del rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico nonché per il rilascio dell'autorizzazione al posizionamento delle installazioni esterne, si applicano le procedure sul procedimento amministrativo sancite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

L'istanza, pervenuta in modalità informatica al SUAP, sarà trasmessa con la medesima modalità agli uffici

competenti coinvolti nel procedimento, al fine di acquisire tutti i pareri istruttori necessari (Ufficio LL.PP., Ufficio Edilizia, Ufficio Pianificazione urbanistica, Comando di Polizia Locale, nonché gli altri Uffici comunali e enti terzi che di volta in volta potrebbero essere coinvolti nel procedimento). I suddetti pareri sono resi dagli Uffici nell'ambito della rispettiva competenza; le conseguenze di eventuali ritardi, inadempimenti od omissioni sono imputabili ai Responsabili del procedimento delle singole fasi istruttorie. L'istruttoria sarà redatta in conformità alle norme del presente Regolamento ed alle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in quanto tali applicabili.

4. Il SUAP, ottenuti con esito positivo i pareri richiesti, acquisirà la documentazione relativa al pagamento della TOSAP e delle ulteriori pretese tributarie che saranno indicate dall'Ufficio Tributi per il periodo di occupazione concesso, nonché la polizza fidejussoria emessa da istituto bancario/assicurativo ovvero intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 a copertura degli eventuali danni provocati ai beni e al patrimonio secondo la quantificazione all'uopo determinata dal competente Servizio LL.PP. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento della TOSAP e delle ulteriori pretese tributarie nonché della costituzione della polizza fideiussoria da parte del richiedente, devono essere presentate al SUAP entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, salva richiesta di proroga debitamente motivata da presentare al SUAP prima della scadenza del 30° giorno. Trascorso detto periodo o alla scadenza dell'eventuale proroga concessa dal SUAP, senza che il richiedente abbia trasmesso la prova dell'avvenuto pagamento della TOSAP e delle ulteriori pretese tributarie e della costituzione della polizza fidejussoria, ovvero senza che sia stato dato alcun riscontro alla richiesta dello SUAP, l'istanza sarà archiviata definitivamente in quanto improcedibile. L'istanza potrà essere riproposta previo nuovo pagamento dei diritti di istruttoria, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 17. Il termine di conclusione del procedimento per l'ottenimento della concessione per l'occupazione di suolo pubblico e/o dell'autorizzazione al posizionamento delle installazioni esterne di cui al presente Regolamento è determinato in giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza al SUAP, salvo la concessione di proroghe di cui al precedente capoverso.

5 L'istanza intesa ad ottenere la verifica annuale della concessione all'occupazione di suolo pubblico di tipo "permanente" delle strutture già installate l'anno precedente, deve essere presentata al SUAP dal 1° al 31 gennaio dell'anno per il quale si richiede la verifica, previo assolvimento dell'imposta di bollo in modalità virtuale ed utilizzando l'apposita modulistica presente nel Portale SUAP. Nel caso in cui l'istanza sia presentata oltre la data del 31 gennaio, ai soli fini della concessione per occupazione di suolo pubblico, la stessa sarà valutata d'ufficio, come richiesta di occupazione "temporanea". In tal caso il soggetto sarà invitato a dichiarare il periodo temporaneo di occupazione e, successivamente al rilascio del parere positivo, a corrispondere il pagamento della TOSAP temporanea vigente al momento del rilascio della concessione e delle ulteriori pretese tributarie e la costituzione della polizza fideiussoria. Il termine di cui sopra può essere comunque derogato su specifica richiesta del richiedente, solo nei casi di forza maggiore (malattia, grave impedimento ecc...) debitamente documentati. Sulla richiesta di deroga si pronuncia il SUAP. Il SUAP provvede ad emettere eventuale provvedimento di diniego motivato.

6. Nel caso in cui venga avviata per la prima volta una nuova attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e venga presentata istanza intesa ad ottenere la concessione di suolo pubblico al posizionamento delle installazioni esterne, quest'ultime, ai soli fini del pagamento della TOSAP e delle ulteriori pretese tributarie, sono da considerarsi di tipo "permanente", mentre gli effetti giuridici della concessione decorrono dalla data di rilascio della stessa. Pertanto il periodo di validità della concessione all'occupazione di suolo pubblico per l'anno in corso avrà inizio a partire dalla data di presentazione dell'istanza e cesserà al 31 dicembre. Anche in tal caso la concessione all'occupazione di suolo pubblico per il posizionamento delle installazioni esterne è rinnovabile di anno in anno, previa verifica, fino ad un massimo di anni cinque dalla data del primo rilascio.

7. Ai fini del rilascio della concessione di suolo pubblico e/o dell'autorizzazione al posizionamento delle installazioni esterne l'istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione:

a) **Elaborato grafico e relazione illustrativa;** L'elaborato grafico, da redigersi in scala adeguata (almeno 1:100), dovrà contenere indicazioni sufficienti circa la tipologia degli elementi e dell'ombrellone o della tenda da installarsi, avendo cura di evidenziare lo stato di fatto dello spazio interessato, nonché, se del caso, la disciplina di sosta o di divieto dell'area con cui le installazioni esterne possono interferire, ovvero la eventuale presenza di fermate di mezzi pubblici e/o di passaggi pedonali. Dovrà contenere: una planimetria generale con l'indicazione della zona interessata ed indicare in planimetria le dimensioni dell'area da occupare e la relativa ubicazione nel contesto locale (posizionamento) con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda l'indicazione delle aperture, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta. La relazione illustrativa, oltre ad indicare la tipologia di tavoli e sedie, o altro, da installarsi, nel caso di installazione di ombrelloni o tende dovrà indicarne la tipologia e dovrà specificare il tipo di tessuto da utilizzarsi e la tonalità, tenendo conto di quanto previsto dalle "Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne" (abaco delle soluzioni) allegate al presente Regolamento. Gli elaborati grafici e la relazione dovranno essere presentati firmati digitalmente da un tecnico abilitato all'esercizio della professione;

b) **Modulo Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – CILA** (edilizia) ex art. 6 – bis del DPR n° 380/2001 resa da un tecnico abilitato;

c) **n° 4 fotografie a colori (formato minimo cm. 9 x 12):** dalle quali risulti visibile il luogo dove le installazioni esterne dovranno essere posizionate, in due delle quali dovrà essere individuabile l'immobile ove è ubicato il locale dove è esercitata "attività principale e il contesto attiguo, con "indicazione del luogo ove è previsto il posizionamento;

d) **Nulla osta o consenso del proprietario o del"amministratore del"area,** nel caso in cui "area da occupare sia privata, ma gravata da servitù di uso pubblico;

e) **Nulla osta del proprietario o del"amministratore dello stabile,** qualora la struttura venga posta a contatto con "immobile.

8. Del'avvenuto rilascio al richiedente della concessione di suolo pubblico e/o del'autorizzazione al posizionamento delle installazioni esterne, il SUAP darà comunicazione a tutti gli Uffici comunali coinvolti nel procedimento unico.

9. Fermo restando il rispetto di tutte le altre norme in materia di sicurezza, viabilità, igiene ed urbanistico edilizie, che devono permanere attuate per tutto il periodo della concessione salvo modifiche delle leggi, norme e regolamenti alle quali si riferiscono, la concessione all'occupazione di suolo pubblico potrà essere rilasciata per una superficie non eccedente il limite di mq. 50 per ogni singolo titolo autorizzativo di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande riferito al medesimo locale. Tale limitazione non opera negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico, ricadenti in piazze, zone a traffico limitato, aree pedonali o miste, nonché all'interno di parchi e giardini. Nei casi sopra descritti l'Amministrazione Comunale potrà concedere in aumento un ulteriore superficie pari al 50% dell'effettiva superficie di somministrazione indicata nel titolo autorizzativo, anche mediante il posizionamento di una seconda installazione esterna. In ogni caso, la superficie complessivamente autorizzabile per il posizionamento di entrambe le installazioni esterne, non potrà mai essere superiore a 100 mq. per ogni titolo autorizzativo di somministrazione riferito al medesimo locale.

10. Nel caso di parchi e giardini ed aree verdi di competenza del Servizio Ambiente, "acquisizione del parere del medesimo Ufficio risulterà vincolante ai fini del rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico.

11. La concessione all'occupazione di suolo pubblico e/o "autorizzazione al posizionamento delle installazioni esterne potrà comunque essere rinnovata con le modalità di cui ai successivi commi.

12. Il provvedimento amministrativo rilasciato dal SUAP per la concessione all'occupazione di suolo pubblico e/o 'autorizzazione al posizionamento delle installazioni esterne, così come gli eventuali rinnovi, sarà rilasciato con la clausola che le installazioni esterne dovranno essere temporaneamente rimosse, in tutto o in parte, a cura e spese del titolare dell'esercizio di somministrazione cui è stato rilasciato o volturato, qualora si verifichi 'urgenza e la necessità improcrastinabile di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico, con opere di riparazione, manutenzione o riqualificazione, senza che il titolare possa vantare diritti e/o pretese e/o richieste di risarcimento danni.

13. Il provvedimento amministrativo rilasciato dal SUAP per la concessione all'occupazione di suolo pubblico e/o 'autorizzazione al posizionamento delle installazioni esterne, di cui al presente Regolamento, può essere rinnovato previa verifica, da parte degli uffici competenti, del permanere del rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia di viabilità, sicurezza, ambiente, edilizia, commercio, ecc. La facoltà di presentare istanza di rinnovo/verifica della concessione di suolo pubblico sia permanente che temporanea è esercitabile per un periodo complessivo non superiore a 5 cinque anni consecutivi dalla data del primo rilascio della concessione stessa. Decorso il termine di anni cinque dovrà essere presentata nuova istanza con le modalità di cui ai commi 3 e 7 del presente articolo.

14. L'istanza delle installazioni esterne permanenti dovrà essere presentata con le stesse modalità ed entro il termine indicato al precedente comma 5 e deve essere finalizzata alla dimostrazione del pagamento di tutti i tributi locali dovuti ed al mantenimento, sottoscritto con apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, delle medesime installazioni già collocate nell'anno immediatamente precedente.

15. L'istanza di rinnovo delle installazioni esterne temporanee, dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della data in cui l'interessato intende posizionare nuovamente le installazioni e deve essere finalizzata al posizionamento delle medesime installazioni già collocate nell'anno immediatamente precedente e per i medesimi periodi già concessi.

16. L'istanza di rinnovo/verifica deve essere corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto richiedente titolare dell'esercizio pubblico, in conformità ad apposita modulistica all'uopo predisposta dallo SUAP, attestante la totale conformità delle installazioni a quelle precedentemente autorizzate ed installate;

b) documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti le installazioni riferiti all'anno precedente a quello oggetto della richiesta di rinnovo/verifica.

17. I termini del procedimento per il rinnovo/verifica della concessione all'occupazione di suolo pubblico sono stabiliti in 20 giorni dalla data di acquisizione al protocollo del Comune della domanda di rinnovo/verifica. Ricevuta l'istanza di rinnovo/verifica il responsabile del procedimento SUAP ne dà comunicazione agli uffici competenti coinvolti nel procedimento stesso (Ufficio LL.PP., Ufficio Edilizia, Comando di Polizia Locale, nonché gli altri Uffici comunali che di volta in volta potrebbero essere coinvolti nel procedimento stesso) inviando ai medesimi la documentazione di rito. Detti uffici sono tenuti a comunicare allo SUAP, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda il parere di competenza. Si ritiene acquisito l'assenso dell'Ufficio che non comunichi allo SUAP precedente il proprio parere entro detto termine.

18. Nel caso in cui venga accertato che le installazioni esterne abbiano subito modificazioni, ovvero risultino diverse da quelle precedentemente autorizzate o per la forma o per le dimensioni o per il colore o per tipo di materiale o per la modifica della superficie occupata, l'istanza è rigettata (ad esclusione delle modificazioni e/o sostituzioni degli elementi di arredo autorizzati, purché scelti tra quelli indicati nell' "abaco delle soluzioni") ed il richiedente dovrà presentare una nuova domanda di concessione all'occupazione di suolo pubblico, ai sensi del presente articolo ed unitamente alla documentazione

prescritta al comma 7.

19. Alla scadenza del periodo di validità della concessione temporanea al rilascio all'occupazione di suolo pubblico per il posizionamento delle installazioni esterne, il provvedimento amministrativo rilasciato dal SUAP perderà ai sensi di legge ogni efficacia e ogni singolo elemento costituente le installazioni deve essere immediatamente rimosso a cura e spese del titolare della relativa concessione.

20. In assenza di istanza di rinnovo/verifica annuale della concessione permanente, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, ogni singolo elemento costituente le installazioni esterne dovrà essere rimosso dal suolo pubblico a cura e spese del titolare dell'esercizio, provvedendo al ripristino a perfetta regola d'arte dello stato preesistente del suolo pubblico.

21. Non saranno rilasciati rinnovi al posizionamento delle installazioni esterne ai richiedenti che non risultino in regola con il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP) e le ulteriori pretese tributarie dovute relative all'anno precedente. In tal caso lo SUAP inviterà il richiedente a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

22. Il richiedente che ha ottenuto la concessione all'occupazione di suolo pubblico temporanea di cui all'art. 1 comma 4 lett. b) del presente Regolamento può richiedere, previa presentazione di istanza allo SUAP almeno 15 giorni prima del periodo di scadenza dell'occupazione stessa, un'ulteriore estensione del periodo di occupazione già concesso per l'anno in corso. L'estensione del periodo temporaneo della concessione all'occupazione di suolo pubblico sarà concessa, previo pagamento dell'ulteriore TOSAP e delle ulteriori pretese tributarie e previa dimostrazione dell'avvenuta estensione della polizza fideiussoria relativa al periodo del prolungamento richiesto. La concessione all'occupazione di suolo pubblico temporanea, comprensiva di eventuali estensioni, non può comunque superare complessivamente 270 giorni nell'arco del medesimo anno.

Articolo 4 (Composizione)

1. Gli elementi delle "installazioni esterne" di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato :

- a) arredi di base: tavoli, sedie e poltroncine (così come individuate nelle “**Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne**” -**abaco delle soluzioni - Allegato A del presente Regolamento**);
- b) elementi accessori: elementi di delimitazione (così come individuate nelle **Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne**” -**abaco delle tipologie - Allegato A del presente Regolamento**) pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;
- c) elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria;
- d) elementi complementari di copertura e riparo di cui al seguente articolo 7.

Articolo 5 (Ubicazione – Collocazione delle installazioni esterne su aree di sosta costituenti strade pubbliche)

1. Le installazioni esterne devono essere collocate, come stabilito dall'art. 20 del codice della strada, garantendo la maggiore attiguità/adiacenza possibile all'esercizio di somministrazione, indipendentemente dalla funzione dell'ingresso cui si affaccia, in quanto la destinazione del locale è commerciale nel suo complesso. Lo stesso non deve pregiudicare e/o limitare altre attività commerciali, passi carrabili debitamente autorizzati, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, l'accessibilità agli scivoli previsti per i diversamente abili, e/o altri locali anche se in quest'ultimi non viene svolta alcuna attività.

2. Qualora l'occupazione delle installazioni esterne si estenda anche negli spazi indicati al comma 1, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione condominiale dello stabile, secondo i rispettivi soggetti coinvolti.

3. Le installazioni esterne non devono impedire in alcun modo la visibilità al traffico veicolare e non devono interferire con i flussi pedonali, né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

4. Non è consentito posizionare le installazioni esterne o parti di esse se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. Sono fatti salvi i casi in cui il posizionamento delle installazioni interessi aree pedonali urbane, zone a traffico limitato o miste, ferme restando le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale, pedonale, igienico sanitaria, di ordine e sicurezza pubblica. Sono altresì fatti salvi i casi in cui l'esercizio abbia ingresso a raso sulla carreggiata, oppure sia presente un marciapiede di misura inferiore ai 2 metri per il transito pedonale, così come stabilito dall'art. 20 C. d. S., che non permetta il posizionamento delle installazioni esterne o sia presente un percorso pedonale longitudinale alla carreggiata delimitato da segnaletica orizzontale, in tali casi è consentito il posizionamento di dette installazioni sul marciapiede, ove presente, sul lato opposto, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni recate dal presente Regolamento, dalle norme del codice della strada ed igienico-sanitarie.

5. Non è consentito posizionare le installazioni o parti di esse, su aree costituenti sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblico, resi noti con idonea segnaletica stradale.

6. Non saranno rilasciate concessioni all'occupazione di suolo pubblico per il posizionamento delle installazioni su aiuole pubbliche.

7. L'area occupata dalle installazioni esterne non deve interferire con gli attraversamenti pedonali con gli scivoli per diversamente abili e devono evitare qualsiasi interferenza con le reti tecnologiche esistenti, al fine del corretto funzionamento, utilizzo o manutenzione degli stessi.

8. Quando l'area da occupare per il posizionamento delle installazioni esterne riguardi aree costituenti strade pubbliche devono essere osservate le prescrizioni del Codice delle Strade (D. Lgs. 30/04/1992 n.285 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.). In ogni caso l'occupante ha l'obbligo di non creare situazioni di pericolo e/o di intralcio alla circolazione dei veicoli e al passaggio di persone.

9. Le occupazioni della sede stradale sono sempre vietate sulle strade urbane di scorrimento veloce;

10. Sulle altre strade le occupazioni non possono rientrare nei triangoli di visibilità così come definiti dal D. Lgs. n. 285/1992 e del DPR n. 495/1992 e s.m.i.;

11. Nei casi in cui sia presente un marciapiede di misura inferiore a 2 metri per il transito pedonale, è consentito il posizionamento delle installazioni esterne sulle aree di sosta e/o di parcheggio libere e antistanti i locali commerciali, solo se laterali ed esterne alla carreggiata così come definita dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) e ss.mm.ii. e dal relativo D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii., previa acquisizione del parere viabilistico della Polizia Locale ed a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale competente.

La sottrazione all'uso pubblico delle aree antistanti i locali e destinate a parcheggio, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro (strisce blu), è soggetta alla corresponsione, per ciascuno degli stalli di sosta occupati, degli importi stabiliti dal soggetto gestore degli spazi stessi il

quale è tenuto ad esprimersi con il rilascio di un nulla osta. E' altresì soggetta alle ulteriori pretese tributarie che non fossero eventualmente ricomprese nella convenzione del soggetto gestore.

Inoltre, la sottrazione all'uso pubblico di "fasce laterali" di sosta libera, ovvero non subordinata al pagamento di una somma (strisce bianche), è soggetta al pagamento delle pretese tributarie, vigenti al momento dell'istanza, dovute per l'occupazione di suolo pubblico autorizzata. L'importo dovuto dovrà essere corrisposto all'atto del rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico. La somma sarà maggiorata dello stesso importo previsto per analoga tipologia di parcheggio soggetta a pagamento (strisce blu) al fine di rendere omogenei i costi che saranno sostenuti nelle due situazioni.


L'Amministrazione comunale ritiene di valorizzare il terzo comma dell'art. 20 del D.Lgs. n. 285/1992, secondo cui nelle *"zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria"*, interpretando le zone di valore storico/ambientale come quelle così definite o definibili sulla scorta della normativa urbanistico/edilizia ovvero gravate dai pertinenti "vincoli".



Il presente comma si applica anche alle aree pedonali urbane e alle zone a traffico limitato (ZTL).

Questo comma, in attesa dell'aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (PUT) – che valuterà l'impatto del fabbisogno della sosta dei veicoli -, sarà applicato previa verifica e parere vincolante della Polizia Locale (PL).


12. Nelle aree pedonali, per le aree ricadenti in zona a traffico limitato (ZTL) e miste, le occupazioni di suolo pubblico devono sempre lasciare libera una corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso maggiore o uguale a mt. 3,50;

13. Di seguito si riporta a titolo puramente indicativo (ed in ogni caso non prescrittivo in quanto sottoposto di volta in volta alla verifica da parte della Polizia Locale circa l'aderenza della proposta di inserimento con la situazione di fatto dell'area oggetto di inserimento) un esempio di occupazione in un'arera pedonale, in aderenza ed in distacco con la corsia carrabile con i mezzi di soccorso ed il distacco da lasciare libero con il filo della facciata:





Altra soluzione alternativa puramente indicativa:



Articolo 6

(Criteri di realizzazione)

1. L'area occupata dalle installazioni esterne deve essere delimitata all'interno del perimetro della superficie autorizzata, dagli elementi delimitanti così come indicati nelle “**Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne**” (**abaco delle tipologie**) **allegate al Presente Regolamento**, e può essere dotata di pedane con rampe a servizio delle stesse, semplicemente poggiate sul suolo e prive di ancoraggio invasivo prevalente ai semplici tasselli ad espansione e comunque nel rispetto della Legge 9 gennaio 1989 n. 13, DM 14 giugno 1989 n. 236 e DPR 24 luglio 1996 n. 503;
2. Nel caso di presenza di uno spazio idoneo per il transito dei pedoni e in assenza di marciapiedi a ridosso del locale ove viene esercitata l'attività di somministrazione potranno essere installate esclusivamente le strutture di copertura di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), d), e) ed f), da ubicarsi ad una distanza minima di mt. 2,00 dall'immobile ove è ubicato il locale e comunque oltre il percorso pedonale;
3. Le installazioni esterne da posizionare in percorsi porticati non possono essere dotati di copertura (ombrelloni e tende) e le delimitazioni dovranno essere quelle specificatamente indicate per tali installazioni e di cui alle “**Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne**” (**abaco delle soluzioni**) **allegate al Presente Regolamento**;
4. Per le coperture dovranno essere utilizzati esclusivamente tessuti di colore chiaro e comunque opachi e preferibilmente di materiali ecologici e riciclabili e riciclati; in ogni caso conformi per tutto il territorio comunale alle “Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne” (abaco delle soluzioni) allegate al presente Regolamento
5. Sono vietate scritte pubblicitarie su coperture, accessori e quant'altro costituente le installazioni esterne.
6. Le installazioni esterne sono soggette a controllo in corso di esercizio da parte del Comando di Polizia Locale e degli altri Servizi competenti (Ispettorato Edilizio e Servizio LL.PP.);
7. Le installazioni esterne in immobili per i quali è intervenuta la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. o su immobili definiti “beni culturali” ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto, sono soggette ad autorizzazione del soprintendente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 42/2004.
8. Nel caso di tende o coperture fissate alle murature degli edifici nessun elemento delle stesse può essere infisso su cornici esistenti in materiale lapideo o simili;
9. Qualora le installazioni esterne siano posizionate in aderenza ad un fabbricato la cui facciata abbia delle caratteristiche ornamentali é obbligatorio utilizzare soluzioni poste non a contatto con l'edificio e tali che la loro altezza non interferisca con la possibile visione delle caratteristiche ornamentali presenti,
10. Tavoli, sedie e quant'altro relativi all'arredo delle installazioni esterne dovranno essere di norma adeguati al pregio della zona ove gli stessi devono essere posizionati, ispirandosi comunque al criterio della massima sobrietà conformandosi alle “**Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne**” (**abaco delle soluzioni**)
11. Tutti gli elementi che costituiscono le installazioni esterne in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo

ancoraggi mediante idonee zavorrature; gli ancoraggi superiori ai semplici tasselli ad espansione sono consentiti solo in presenza di pavimentazioni non di pregio e previa dichiarazione tecnica che attesti l'assenza di soluzioni alternative atte a garantire la sicurezza della struttura. In ogni caso gli ancoraggi dovranno essere realizzati in modo tale da evitare pericolo o impedimento al sicuro transito dei pedoni.

12. I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia, carichi accidentali ecc.), nonché rispettare le norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e le norme relative all'abbattimento e/o eliminazione delle barriere architettoniche.

13. Nel posizionamento delle installazioni esterne devono essere preferibilmente evitate interferenze con reti tecnologiche esistenti.


Articolo 7

(Tipologie di strutture di copertura e relativo inserimento ambientale)

1. Le tipologie di strutture di copertura posizionabili sono le seguenti:


a) 7.1 Ombrelloni di forma rotonda, quadrata o rettangolare, anche multipli, disposti singolarmente o in serie, i cui sostegni non devono essere infissi al terreno; Per il semplice e lineare aspetto formale, la provvisorietà della presenza e la facile rimozione, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico-ambientale riconoscibile, con la sola esclusione dei percorsi porticati. In particolare, la tipologia caratterizzata da una solida struttura in materiali adeguati al contesto ambientale, con telo chiaro impermeabilizzato, al fine di valorizzare gli ambiti di pregio architettonico ambientale conformandosi per materiali e cromie alle **Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne" (abaco delle tipologie)** Altezza massima non può essere superiore a mt 3,20 al colmo superiore dal piano di calpestio. Tale altezza deve essere rapportata con l'intorno e deve rispettare eventuali decori, cornici, poggiali e fori architettonici dei piani superiori. Il telo di copertura può essere dotato di camino, canalina di raccordo e mantovana (ad esclusione di frange). Tutte queste parti, come pure le punte delle stecche degli ombrelloni, devono avere un'altezza minima di mt 2,20 dal suolo.

E' possibile l'installazione di teli laterali, esclusivamente trasparenti, purché avvolgibili in senso verticale che dovranno restare arrotolati durante l'orario di chiusura dell'esercizio di somministrazione e in particolari condizioni climatiche tali da pregiudicare la sicurezza e l'incolumità pubblica.





b) 7.2 Tende a teli retraibili costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo (pantalera o tenda tesa senza montanti); E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata; Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse;

Per la versatilità e per la leggerezza di detta tipologia é consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico ambientale riconoscibile con la sola esclusione dei percorsi porticati; Il loro impiego é particolarmente consigliato nelle strade di ridotta sezione della zona del Centro Storico e nei grandi assi viari; è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio.



c) 7.3 Tenda tesa con montante, tenda a capanno e pergotenda costituite da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo mediante zavorrata o bullonatura con esclusione di qualsiasi opera muraria o cementizia; è necessario (come per le tende a teli retraibili di cui al punto 7.2) rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata; Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. E' consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio. E' ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, nei colori indicati nelle **Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne**” (abaco delle soluzioni)



d) 7.4 Tende a doppia falda in tessuto con struttura centrale tale da costituire una sorta di doppia tenda; Questa soluzione presenta ampie possibilità di inserimento se realizzata come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario ed è ammessa in tutto il territorio urbano nel rispetto delle “Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne” e nei colori indicati nelle “Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne” (abaco delle soluzioni). Non è consentita l’installazione della tenda a doppia falda in strade di sezione inferiore a m. 12,00



e) 7.5 Tende a doppia cappottina in tessuto con struttura centrale e volta di forma semicilindrica. L’uso di questa soluzione é ammesso in tutto il territorio urbano nel rispetto delle “Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne” (abaco delle soluzioni)

E' possibile installare le doppia cappottina anche con montanti perimetrali, la quale non é comunque consentita in strade di sezione inferiore a m. 12,00. E' consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio. La tipologia deve essere realizzata esclusivamente come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario; non sono ammissibili realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alla facciata degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati.



f) 7.6 Strutture a gazebo dotati di appoggi perimetrali ed idonei a sostenere la struttura dello stesso con sovrastante copertura con telo chiaro impermeabilizzato nei colori indicati nelle Linee guida delle

tipologie delle Installazioni esterne” (abaco delle soluzioni) al fine di valorizzare gli ambiti di pregio architettonico ambientale, aperti su tutti i lati. E' consentita la perimetrazione su tre lati dei gazebo con pannelli delimitanti e l'uso di teli laterali, esclusivamente trasparenti, purché avvolgibili in senso verticale che dovranno restare arrotolati normalmente aperti durante l'orario dell'esercizio di somministrazione. Potranno restare chiusi nelle ore di fermo dell'attività ed in particolari condizioni climatiche (pioggia / vento forte).

Di questa soluzione è ammesso un uso in tutto il territorio urbano.



2. *Elementi di delimitazione*: saranno quelli previsti nelle “Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne” (abaco delle soluzioni) allegato al presente Regolamento.

3. *Pedana*: consente di sopraelevare l'installazione esterna rispetto al suolo o di eliminare differenze di quote. La perimetrazione esterna non potrà avere, pedana compresa, una altezza superiore a mt. 1,50 dal piano stradale. La pedana è ammessa, unicamente nei casi in cui risulti necessario regolarizzare il fondo stradale o neutralizzare la pendenza, con o senza affissioni alla pavimentazione; la stessa dovrà avere una altezza massima di cm 15 dal suolo misurati nel punto più basso del piano di calpestio. Non è ammessa la pedana sulle sedi stradali la cui pavimentazione è stata oggetto di recente riqualificazione con materiali lapidei o simili.

La pedana deve rispettare le norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche; i fianchi della pedana devono essere chiusi, ma ispezionabili in caso di necessità.

La pedana deve essere facilmente amovibile e non impedire la funzionalità e manutenzione di chiusini, botole, griglie di areazione o simili.

Non è consentito l'uso di pedane nel suolo/percorso porticato.

4. *Accessori* : Sono elementi complementari alle diverse tipologie di installazioni esterne, installabili soprattutto a fini di confort e di estetica quali corpi scaldanti per esterni tipo “Funghi”, corpi illuminanti o simili. Devono essere inclusi nella progettazione complessiva delle installazioni esterne e coordinarsi al disegno, ai materiali e alle tinte delle installazioni esterne.

Tra gli accessori devono essere previsti, ed inseriti nella progettazione, cestini per i rifiuti e posacenere per esterni.

Sono da escludere altri elementi di arredo o decorativi quali : sculture, lanterne decorative, bandiere o similari, botti, pallet in legno.

5. Non é ammesso nessun altro tipo di struttura di copertura al di fuori di quelle indicate al comma 1.

Articolo 8

(Manutenzione e Condizioni di Utilizzo delle installazioni esterne)

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi delle installazioni esterne nonché lo spazio pubblico dato in concessione devono essere mantenuti, a cura del concessionario, in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti e contestualmente ripulito da ogni genere di rifiuti.

2. E' fatto, altresì, obbligo ai titolari della concessione all'occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica.

3. Nel caso in cui occorra effettuare opere o interventi manutentivi sull'area o nel sottosuolo del sito occupato dalle installazioni esterne, il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi, con obbligo di rimozione a carico degli esercenti. Nel caso di inottemperanza, il Servizio LL.PP., previa verifica dell'inadempimento, provvederà d'ufficio alla rimozione con spese a carico dell'esercente.

Articolo 9

(Attività)

1. L'area in concessione e' destinata solo ed esclusivamente a servizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, pertanto all'interno delle installazioni esterne possono essere collocati soltanto gli arredi previsti dal presente Regolamento.

2. Le installazioni esterne non devono essere adibite ad uso diverso da quello indicato nel precedente comma, pena la decadenza della concessione.

3. Nelle installazioni esterne è consentita la diffusione di musica di allietamento nel rispetto dei limiti imposti con la classificazione delle zone acustiche approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 28/12/2006.

4. Qualunque altro tipo di attività rumorosa temporanea occasionale da svolgersi all'esterno del locale commerciale (da intendersi con tale espressione lo svolgimento di serata con musica dal vivo o festa nell'ordine di circa due/tre serate nell'arco temporale di un anno per ogni attività), oltre ad essere assoggettata ai limiti di cui al comma 3 del presente articolo, dovrà essere sottoposta a nulla osta allo svolgimento di attività rumorosa ai sensi della L. 447/95 e L.R. 18/2001, rilasciato dal competente Servizio Ambiente comunale.

Articolo 10

(Orario)

1. Le installazioni esterne osservano l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.

Articolo 11

(Danni Arrecati Al Suolo Pubblico o a Proprietà Private dagli Elementi delle installazioni esterne)

1. L'Amministrazione comunale è esonerata dal rifondere qualsiasi danno ai cittadini o a proprietà private derivante dal posizionamento degli elementi costituenti le installazioni esterne.

2. Nel caso in cui il posizionamento delle installazioni esterne autorizzate abbia arrecato eventuali danni al suolo pubblico, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, questi dovranno essere ripristinati a cura e spese del titolare dell'autorizzazione; In caso di mancato ripristino, i settori comunali competenti provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al titolare dell'autorizzazione le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente ed escussione della polizza fideiussoria posta a garanzia.

Articolo 12

(Sanzioni e misure ripristinatorie)

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro. E' fatta salva l'applicazione sia delle sanzioni penali sia di quelle amministrative previste da altre disposizioni di legge in quanto applicabili.

2. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale anche nei casi di misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia della concessione rilasciata, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nonché le relative sanzioni accessorie, anche ripristinatorie, ove previste.

3. Nel caso in cui al precedente comma 2, ossia quando venga accertata l'occupazione del suolo pubblico con installazione esterne senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia stabiliti nella concessione, il titolare /gestore dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande cui le installazioni esterne sono funzionalmente connesse, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi mediante la rimozione delle strutture costituenti l'occupazione abusiva. L'organo accertatore, nel verbale elevato a carico del titolare dell'attività, deve intimare a quest'ultimo circa l'obbligo di provvedere alla rimozione delle strutture abusive installate e trasmettere immediatamente il verbale di contestazione al Servizio Attività Produttive. Alla ricezione del verbale di contestazione il Servizio Attività Produttive procederà ad emettere, a carico del titolare, appositive diffida a ripristinare entro 48 ore, dalla notifica del provvedimento, lo stato dei luoghi mediante rimozione delle strutture abusivamente collocate e a non commettere ulteriore violazione dello stesso genere.

4. Ove il titolare/gestore non provveda nei termini indicati nella diffida alla rimozione delle strutture abusivamente collocate ovvero al ripristino dello stato dei luoghi, previa verifica demandata al Servizio di Polizia Locale, quest'ultimo, ne darà comunicazione:

- al Servizio Attività Produttive per la conseguente applicazione della sanzione prevista ai sensi e per gli effetti dall'art. 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n.94;

- al Servizio Lavori pubblici e Opere infrastrutturali il quale emetterà a carico del titolare/gestore ulteriore atto di diffida alla rimozione, entro 15 giorni, delle strutture abusive installate.

5. Qualora il titolare /gestore non provveda nei termini fissati nel provvedimento di diffida al ripristino dello stato dei luoghi, il Servizio Lavori pubblici e Opere infrastrutturali provvederà alla rimozione d'ufficio con spese a carico del titolare/gestore dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L'omessa rimozione delle strutture da parte del titolare/gestore dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero la mancata ottemperanza al ripristino dello stato dei luoghi, sarà, altresì, causa ostativa al rilascio/rinnovo della concessione all'occupazione di suolo pubblico per l'anno successivo.

6. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 30 giorni,

decorsi i quali l'Amministrazione comunale procederà nei modi e nei termini di legge. Nessun indennizzo è dovuto al proprietario per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa.

7) Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 5 si applicano anche nel caso in cui sia stata già applicata la sanzione prevista ai sensi e per gli effetti dall'art. 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n.94. Per i casi in esame si applica, altresì, quanto previsto, al momento dell'accertamento, dall'art.20 del codice della strada anche nel caso di realizzazione e occupazione non conforme.

Articolo 13

(Sospensione e revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico)

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati secondo le procedure in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo e, ove applicabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge 24.11.1981 n. 689;

2. La concessione all'occupazione di suolo pubblico può essere sospesa, previo accertamento degli Uffici / Organi competenti, qualora accertino una delle seguenti condizioni:

- a) agli arredi autorizzati siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato. A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore, purché all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;
- b) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
- c) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico/estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dal Dirigente del Servizio titolare al rilascio dell'autorizzazione in materia di installazioni esterne, previa notifica di un atto di diffida al titolare della concessione con cui si intima, nei termini indicati nella diffida stessa, la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate.

4. Fino a quando è vigente il provvedimento di sospensione della concessione all'occupazione di suolo pubblico per le motivazioni di cui al comma 2 che precede, l'attività di somministrazione interna alle installazioni esterne non potrà essere esercitata. Una volta che gli Uffici/Organi competenti hanno accertato e comunicato, al Servizio titolare al rilascio dell'autorizzazione in materia di installazioni esterne, il venir meno dei presupposti di fatto che hanno legittimato l'adozione del provvedimento di sospensione, il predetto Servizio lo comunicherà al trasgressore il quale potrà nuovamente riprendere l'attività sospesa.

5. La concessione all'occupazione di suolo pubblico può essere revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) le attività svolte sull'area in concessione siano causa di disturbo alla quiete pubblica, ove tale disturbo venga accertato dalle specifiche Autorità competenti nelle forme e nei modi di legge.
- b) nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b), e c) del precedente comma 2. Si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689.

6. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertati dagli Uffici / Autorità competenti preposte ai controlli.

Articolo 14

(Autorità competente)

1. I ricorsi avverso alle violazioni riferite al Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. possono essere presentati al Prefetto (anche tramite il Comando di P.L.), entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale di violazione, in alternativa può essere proposto ricorso al Giudice di Pace competente per territorio entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale;

2. Per le violazioni al presente Regolamento di natura amministrativa il ricorso può essere presentato al Sindaco entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notifica del Verbale. Si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689.

Articolo 15

{Disposizioni di rinvio}

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada) ed al Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 16/02/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 16

{Disposizioni transitorie e finali}

1. Il regolamento entrerà in vigore dalla data della sua approvazione; da tale data deve intendersi abrogata qualsiasi disposizione previgente in contrasto con esso.

2. Tutte le attività commerciali che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno in essere una concessione all'occupazione di suolo pubblico e/o l'autorizzazione per il posizionamento delle installazioni esterne (ex dehors) a servizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e purchè le installazioni esterne realizzate siano conformi alle disposizioni previgenti, dovranno adeguarsi entro e non oltre il 31.12.2019 alla disciplina sancita dall'art. 4 (Composizione), art. 6 (Criteri di realizzazione), art.7 (Tipologie di struttura di copertura e relativo inserimento ambientale) del presente regolamento, cioè dovranno adeguarsi alle **“linee guida delle tipologie delle Installazioni Esterne” – abaco delle soluzioni – nonché alle “linee guida delle tipologie delle Installazioni Esterne” – abaco delle tipologie –**, entrambi come rappresentate nell'Allegato A al presente Regolamento.

Oltre tale data, tutte le occupazioni di suolo pubblico con installazioni esterne non conformi alle suddette norme saranno ritenute illegittime e di conseguenza decadute.

3. Le attività commerciali che hanno posizionato installazioni esterne a servizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che non siano conformi alle disposizioni previgenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento non potranno beneficiare dell'adeguamento entro il termine del 31/12/2019 e dovranno provvedere ad adeguarsi alle disposizioni del nuovo regolamento entro il 31/01/2018.

4. Eventuali modifiche apportate, successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare nelle materie richiamate nel Regolamento stesso, modificano e/o integrano automaticamente le presenti norme, senza la necessità immediata di procedere ad apportare cambiamenti al medesimo.